

COMUNE DI RAMACCA
(Città Metropolitana di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Con le funzioni di Consiglio Comunale)

N. 10.... Del 28.../07/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

L'anno duemila ventuno, il giorno 28 del mese di LUGLIO alle ore 12,31 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è proceduto per quanto in oggetto.

Presiede l'adunanza il dott. Domenico Targia nella sua qualità di Commissario Straordinario giusto D.P. n. 618/GAB del 19/11/2020.

Con la partecipazione del vice Segretario comunale dott.ssa Giuseppa Santagati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con le funzioni del Consiglio Comunale)

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs 267/2000 recepito in Sicilia con l'art. 12 della legge regionale 23/12/2000 n. 30;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs 267/2000, (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012) e recepito in Sicilia con l'art. 12 della legge regionale 23/12/2000 n. 30 come da documentazione agli atti;

Vista la proposta del Responsabile della 2^Area Economico-finanziaria relativa all' "Approvazione del regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari) anno 2021" che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la suddetta proposta è meritevole di accoglimento;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa:

- 1) Di approvare integralmente in tutti i suoi punti la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, D. Lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

(Con i poteri di Consiglio Comunale)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 03/06/2021 con la quale è stato approvato il Peg provvisorio annualità 2021/2023.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI,

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato Atto che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Dato Atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

– sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.Lgs. 152/2006;

– sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;

– sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006;

Dato Atto, altresì, che il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli

183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Preso Atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al **31 luglio 2021** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;

Preso Atto, altresì, che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva e che il D.L. 30/06/2021 n.99 prevede lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della tariffe Tari;

Visto l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

Visto l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può

applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

Visto l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Ritenuto opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione del nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019;

Esaminata la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 35 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

Dato Atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, reso in data 22/07/2021 PROT. n. 12356 del 26/07/2021;

Visto il TUEL;

Visto l'OREL vigente nella regione Siciliana

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

PROPONE

1. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 35 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 29/03/2019;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
4. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente www.comune.ramacca.ct.it, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e art. 153 del D.Lgs n. 267/2000, così come recepiti dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Ramacca

28 107 12021



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giorgio Gaeta

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e congruità delle previsioni.

Ramacca

28 107 12021



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giorgio Gaeta

Firmato all'originale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Domenico Targia

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppa Santagati

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li 29



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme attestazione del Responsabile della Pubblicazione certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 29-07-2021
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, c.1 L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, come modificata con L.R. 05.07.97, n.23:
- E' divenuta esecutiva il 28-07-2021
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art.12, comma 1 L.R. n.44/91)
- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2)

Li, 29-07-2021 _____



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppa Santagati)